

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
100/2019/R/EEL**

**SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE  
PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di  
messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti previsti  
dai punti 1, 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità di regolazione  
per energia reti e ambiente 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL

**Mercato di incidenza: energia elettrica**

19 marzo 2019

## **Premessa**

*Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) relativamente all’aggiornamento delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione, definite, per il triennio 2017-19, con deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica, **entro il 26 aprile 2019**.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling**

email: [infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)

## INDICE

<b>1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione .....</b>	<b>4</b>
Contesto di riferimento.....	4
Oggetto della consultazione e struttura del documento.....	7
<b>2. Tempistiche di installazione dei sistemi di smart metering 2G e aspetti legati alla “verificazione periodica” dei misuratori .....</b>	<b>9</b>
Vincoli e potenziali costi derivanti dalla normativa metrologica.....	9
Obblighi per imprese con più di 100.000 clienti .....	11
Obblighi per imprese con meno di 100.000 clienti.....	12
<b>3. Aggiornamento delle disposizioni in tema di “percorso abbreviato” per l’approvazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G ....</b>	<b>14</b>
Condizione di spesa massima di capitale per l’ammissione al “percorso abbreviato”.....	15
<b>4. Aggiornamento delle disposizioni in tema di “piano convenzionale” ai fini dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G.....</b>	<b>17</b>
Chiarimento sulla modalità di calcolo della spesa riconosciuta annuale per misuratori .....	17
Aggiornamento dell’applicazione del piano convenzionale.....	19
<b>5. Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G.....</b>	<b>21</b>
Quantificazione delle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance .....	21
Modalità applicative delle penalità (chiarimento) .....	22
Aggiornamento delle disposizioni relative a decurtazioni tariffarie per mancato avanzamento del PMS2 .....	23
<b>6. Ulteriori aspetti meritevoli di aggiornamento o di semplificazione .....</b>	<b>24</b>
Scadenze per le RARI relative a PMS2 da avviare nel 2020 .....	24
Semplificazione dei contenuti del PMS2.....	24
Trattamento delle spese funzionali al PMS2 eseguite prima dell’avvio del piano (chiarimento) .....	25
Aggiornamento della deliberazione 87/2016/R/eel .....	25
<b>7. Appendice: avanzamento del piano di messa in servizio di e-distribuzione.....</b>	<b>26</b>

## ***1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione***

### ***Contesto di riferimento***

1.1 Il contesto di riferimento dello sviluppo dei sistemi di *smart metering* in Italia è il seguente:

- a) il processo di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di prima generazione (1G) è stato sostanzialmente completato nel 2006 per quanto concerne la principale impresa distributrice (Enel distribuzione S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.a., alle cui reti sono connessi circa l'85% dei clienti finali) e si è completato (con poche e circoscritte eccezioni) nel 2011 per le restanti imprese distributrici a seguito delle disposizioni introdotte con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/2006 (di seguito: deliberazione 292/2006);
- b) il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102/2014 (di seguito: decreto legislativo 102/2014) ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; di seguito: l'Autorità), di definire i requisiti funzionali (o "specifiche abilitanti") dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G), ma non ha definito una data di decorrenza dell'obbligo di installazione di tali sistemi 2G<sup>1</sup>;
- c) l'Autorità con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016) ha definito i requisiti funzionali dei sistemi di *smart metering* 2G;
- d) per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, l'Autorità ha preferito non determinare una scadenza (come fatto in passato con la deliberazione 292/2006 per la prima generazione), ma ha definito (in esito a due successive consultazioni<sup>2</sup>) un approccio regolatorio tale da fornire alle imprese distributrici adeguati incentivi per individuare la migliore strategia temporale di rinnovamento dell'attuale parco misuratori, in modo da bilanciare le esigenze di minimizzazione del costo complessivo di

---

<sup>1</sup> Il testo dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 102/2014, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, indica "*Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi (...)*".

<sup>2</sup> Documenti per la consultazione 26 maggio 2016, 267/2016/R/eel e 4 agosto 2016, 457/2016/R/eel.

sostituzione a carico dei consumatori finali con i benefici che possono derivare dalla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;<sup>3</sup>

- e) l'approccio regolatorio per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G è stato definito, in sede di prima applicazione, con la deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2016), applicabile per il triennio 2017-2019; che ha anche definito le modalità di riconoscimento dei costi;
- f) successivamente sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di trattamento orario dei punti di prelievo con misuratori 2G, allo scopo di permettere un rapido *deployment* dei benefici associati alla rilevazione e validazione giornaliera dei dati quattorari;
- g) il principale fornitore di misuratori 1G ha comunicato nel secondo semestre 2016 ad alcune imprese distributrici la prevista cessazione a metà 2017 delle linee di produzione dei misuratori GISM (monofase), GIST (trifase fino a 30 kW) e GISS (trifase oltre 30 kW); conseguentemente alcune imprese distributrici, terminate le scorte di magazzino di misuratori 1G, si approvvigionano di misuratori 2G e li installano con funzionamento 1G in retrocompatibilità;
- h) l'installazione dei nuovi misuratori deve inoltre tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa metrologica (vd. successivo capitolo 2).

1.2 L'approccio regolatorio sviluppato nella deliberazione 646/2016 si articola principalmente in questi aspetti:

- a) le imprese distributrici che intendano procedere al rinnovo del parco misuratori devono definire un proprio piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (conforme ai requisiti di cui alla deliberazione 87/2016) che dimostri efficienza nei costi ed efficacia nel dispiegarsi del processo di sostituzione dei misuratori 1G con quelli 2G, oltre che dei sistemi centrali e di comunicazione;
- b) il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) deve essere sottoposto a consultazione da parte dell'impresa distributtrice e deve essere approvato dall'Autorità; a tale scopo è stato previsto che, qualora l'impresa distributtrice dimostri che il costo di capitale sull'intera vita del sistema di *smart metering* 2G (15 anni) non sia superiore al costo c.d. controfattuale di installazione di un sistema di *smart metering* 1G, l'approvazione possa seguire un percorso "abbreviato" (c.d. *fast track*);
- c) il meccanismo di riconoscimento dei costi assicura che non vi siano sovrapposizioni tra il riconoscimento dei costi del sistema di *smart metering* 1G e quello 2G della stessa impresa; inoltre, il medesimo

---

<sup>3</sup> I benefici dei sistemi di *smart metering* 2G sono stati identificati e discussi nel documento per la consultazione 4 agosto 2016, n. 468/2016/R/eel.

meccanismo tiene conto della previsione dell'impresa sia in termini di costi che di avanzamento del processo di sostituzione, attraverso una matrice che determina un effetto di *sharing* delle eventuali differenze tra spesa effettiva e spesa ammessa (la spesa ammessa è il risultato di una media pesata tra la previsione di spesa dell'Autorità e la previsione di spesa dell'impresa).

- 1.3 L'approccio regolatorio sviluppato nell'Allegato A alla deliberazione 646/2016 (di seguito richiamato come "direttive 2G") si applica alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di superare le modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.
- 1.4 In base al punto 1 della deliberazione 646/2016, le attuali direttive 2G si applicano al triennio 2017-19. Occorre pertanto rinnovare tali direttive, tenendo conto dell'esperienza maturata e del mutamento del contesto intervenuto a seguito dell'avvio del piano di messa in servizio del principale operatore di distribuzione e misura (*e-distribuzione S.p.a.*, di seguito: *e-distribuzione*), approvato con la deliberazione 6 aprile 222/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2017).
- 1.5 Il piano di messa in servizio di *e-distribuzione* è attualmente in corso di avanzamento. Alla data del 30 giugno 2018 risultano messi in servizio (con modalità 2G) da *e-distribuzione* circa 4 milioni di misuratori 2G (vedi anche Appendice).
- 1.6 Si sta pertanto prospettando il ripetersi della situazione insorta a partire dal 2001, che ha visto il principale operatore di distribuzione elettrica introdurre il proprio sistema di *smart metering* 1G (su base volontaria) con un anticipo temporale di circa 5 anni rispetto agli altri operatori (vd. sopra, punto 1.1. lettera a).
- 1.7 A tale proposito, l'Autorità ha già espresso, nella consultazione 457/2016, le proprie preoccupazioni per "un Paese a due velocità", in cui parte dei clienti potrebbero accedere prima di altri ai benefici garantiti dai sistemi di *smart metering* 2G. In relazione a tale rischio, l'Autorità ha prospettato la possibilità di adottare obblighi di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G. In particolare, il punto 3 della deliberazione 646/2016 ha previsto che l'Autorità "con successivo provvedimento introduca obblighi di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, anche al fine di evitare discriminazioni tra clienti a livello nazionale".
- 1.8 Nel corso del 2018 si sono inoltre svolte le attività di monitoraggio della *performance* della c.d. "Chain 2", ossia la comunicazione diretta tra *smart meter* 2G e dispositivi d'utenza che permette di rendere disponibili al cliente dati (non validati) in tempo reale o comunque con immediatezza. Tale attività si sono svolte nell'ambito del quadro delineato dalla deliberazione 222/2017, successivamente

integrata dalla deliberazione 23 novembre 2017, 777/2017/R/eel e della deliberazione 1 giugno 2018, 307/2018/R/eel. A breve è prevista la conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 28 aprile 2017, 289/2017/R/eel, in tema di “versione 2.1” del misuratore 2G, che comprende anche potenziali requisiti “2.1” per quanto riguarda il canale complementare per la comunicazione dati su *Chain 2*.<sup>4</sup>

- 1.9 Infine, il punto 2 della deliberazione 646/2016 prevede che, a partire dall’anno 2020, il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G sia effettuato sulla base di criteri fondati sulla spesa totale.
- 1.10 In relazione all’evoluzione delle logiche di riconoscimento dei costi l’Autorità fornirà a breve un più dettagliato orientamento nell’ambito della definizione del nuovo Piano strategico e della delibera di avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione per il quadriennio 2020-2023 per il settore elettrico. Peraltro, anche alla luce dei contenuti e degli esiti della consultazione di cui al documento 12 ottobre 2017, 683/2017/R/eel, e considerati i tempi necessari per le attività propedeutiche necessarie all’introduzione di modalità di riconoscimento dei costi basate sul concetto di spesa totale, per quanto concerne la misura 2G, risulta inevitabile mantenere il meccanismo limitato ai costi di capitale, almeno per il prossimo triennio 2020-22, per tutte le imprese distributrici.

### ***Oggetto della consultazione e struttura del documento***

- 1.11 Nel quadro di contesto sopra descritto, con il presente documento per la consultazione l’Autorità presenta i propri orientamenti per l’aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G nel triennio 2020-22.
- 1.12 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione mirano a:
  - a) valutare l’opportunità di fissare obblighi relative alle tempistiche di introduzione di sistemi di *smart metering* 2G da parte delle imprese distributrici che non hanno ancora avviato il proprio piano di messa in servizio, allo scopo –già richiamato – di evitare discriminazioni tra clienti a livello nazionale;
  - b) modulare le disposizioni delle direttive 2G relative al “piano convenzionale” al fine di ridurre il rischio “*Paese a due velocità*”;
  - c) valutare come tenere conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 93/2017 in tema di verifica periodica dei misuratori di energia elettrica, e come minimizzare, se possibile, gli *extra*-costi che potrebbero determinarsi per effetto di tali disposizioni;

---

<sup>4</sup> Gli orientamenti dell’Autorità in tema di “versione 2.1” del misuratore 2G sono stati presentati nel documento per la consultazione 245/2018/R/eel.

- d) aggiornare, per il triennio 2020-22, e semplificare le disposizioni delle direttive 2G, con particolare riferimento all'ipotesi "controfattuale" utilizzata per l'ammissione al percorso abbreviato delle imprese che avviano in tale triennio il proprio piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, anche tenendo conto del nuovo contesto che evidenzia la progressiva indisponibilità di misuratori 1G;
- e) valutare se introdurre disposizioni per la quantificazione delle penalità da applicare in caso di mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G fissati dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel;
- f) semplificare e ove necessario chiarire, sulla base della prima esperienza maturata, alcune disposizioni delle direttive 2G.

1.13 Nel resto del presente documento:

- il **capitolo 2** illustra gli orientamenti dell'Autorità sulla cogenza di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G, anche in relazione alle disposizioni in materia di verifica periodica dei misuratori dell'energia elettrica;
- il **capitolo 3** illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente all'aggiornamento delle disposizioni in tema di percorso abbreviato per l'approvazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
- il **capitolo 4** illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'aggiornamento delle disposizioni in tema di piano convenzionale ai fini dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
- il **capitolo 5** illustra gli orientamenti dell'Autorità riguardanti l'introduzione di penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G;
- il **capitolo 6** illustra gli orientamenti dell'Autorità su altri aspetti di semplificazione delle direttive 2G.
- l'**Appendice** riporta alcune informazioni di sintesi sull'avanzamento del PMS2 di e-distribuzione.

## **2. Tempistiche di installazione dei sistemi di smart metering 2G e aspetti legati alla “verificazione periodica” dei misuratori**

- 2.1 Nel documento per la consultazione 457/2016, punti da 2.10 a 2.20, l’Autorità ha discusso l’eventuale introduzione di obblighi di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G e osservato che le disposizioni del decreto ministeriale (allora vigente) in materia di verificazione periodica dei misuratori dell’energia elettrica costituiscono implicitamente un incentivo alla sostituzione con misuratori 2G.

### ***Vincoli e potenziali costi derivanti dalla normativa metrologica***

- 2.2 Riguardo il secondo aspetto (normativa metrologica e verificazioni periodiche dei misuratori), il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (e s.m.i.) che recepisce la direttiva *Measuring Instruments* (MID), relativa - fra gli altri - ai misuratori di energia elettrica prevede che:
- *il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio (comma 19.2);*
  - *i dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione (comma 22.3).*
- 2.3 In tale contesto legislativo,<sup>5</sup> il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60 ha introdotto l’obbligo di “verificazione periodica” ogni 15 anni per i misuratori di energia elettrica in bassa tensione con omologazione MID [di seguito: misuratori “*post-MID*”].
- 2.4 L’esecuzione della verificazione periodica comporta, di fatto, la necessità di almeno un intervento in sito di sostituzione del misuratore. In pratica, considerando che i costi della verificazione di un misuratore in bassa tensione sono superiori ai costi di approvvigionamento di un nuovo misuratore, la soluzione economicamente praticabile è la sostituzione con nuovi misuratori.

---

<sup>5</sup> A cui si è aggiunta la disposizione del comma 6-septies dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145: “*con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo*”.

- 2.5 Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017<sup>6</sup> ha previsto norme transitorie per gestire gradualmente l'introduzione della verifica periodica per misuratori di diversi settori, in particolare prevedendo la possibilità per le Autorità amministrative indipendenti di derogare i termini della prima verifica periodica “*in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi*” (articolo 18, comma 7).
- 2.6 Le norme transitorie del decreto ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017 considerano, appropriatamente, che *i*) un tempestivo piano di miglioramento e sostituzione dei misuratori raggiunge, con minori costi, gli stessi effetti delle disposizioni di verifica periodica e *ii*) possono determinarsi situazioni puntuali in cui una eccessiva rigidità di applicazione delle scadenze porterebbe a costi eccessivi per gli operatori e quindi, di riflesso, per gli utenti dei servizi regolati.
- 2.7 Tuttavia, la facoltà di prevedere deroghe di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017, a una interpretazione letterale, non si estende ai misuratori “*post-MID*”.
- 2.8 La situazione che si è venuta a creare pone problemi operativi, a cominciare dal fatto che la sostituzione (in luogo della prevista verifica periodica) ogni 15 anni deve poter disporre di margini di flessibilità, altrimenti induce dei costi che in ultima analisi gravano sui clienti finali. Infatti, le imprese distributrici sarebbero ragionevolmente portate – per non dover tentare di effettuare “sostituzioni puntuali” più costose rispetto alle sostituzioni massive – ad anticipare i piani di *roll-out* massivo rispetto alla scadenza dei 15 anni, in modo da aumentare la confidenza di sostituire nei tempi previsti tutti i misuratori (anche tenendo conto della necessità dei cosiddetti “ripassi” per punti di prelievo non accessibili in assenza dell'utente). Ciò si ripeterebbe ogni 15 anni.
- 2.9 Considerato che le imprese distributrici che devono ancora presentare il piano di messa in servizio hanno installato i propri *smart meter* elettrici principalmente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, l'Autorità sta valutando l'opportunità di segnalare alle sedi competenti la necessità – proprio per le stesse finalità già alla base delle disposizioni nel decreto ministeriale – di prevedere la possibilità di estendere anche ai misuratori *post-MID* la facoltà dell'Autorità di accordare deroghe dalle disposizioni relative alla verifica periodica dei misuratori di energia elettrica in bassa tensione.
- 2.10 Ove la suddetta facoltà di deroga fosse estesa, le imprese di distribuzione potrebbero includere le istanze di deroga nella richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI).

---

<sup>6</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 e entrato in vigore, dopo 90 giorni, il 18 settembre 2017. Tale decreto codifica e abroga diversi decreti precedenti, incluso il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 60 del 24 marzo 2015.

- 2.11 Gli elementi a supporto dell'istanza di deroga dovrebbero essere esplicitati sia nel piano di messa in servizio (PMS2), sia – con le dovute quantificazioni degli oneri per gli operatori e dei relativi riflessi negativi sulle tariffe di misura – nella relazione illustrativa del PMS2 (documenti i cui contenuti sono disciplinati, al momento, dagli articoli 7 e 8 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016). Per semplicità amministrativa, l'istanza di deroga verrebbe analizzata dall'Autorità contestualmente alla valutazione del PMS2.
- 2.12 Qualora invece non fosse estesa la suddetta facoltà di deroga, l'Autorità dovrà tenere conto dei problemi operativi (vd. precedente punto 2.8) in sede di approvazione di PMS2, con conseguente aggravio di costi che dovrebbe essere socializzato tra i clienti finali.

#### ***Obblighi per imprese con più di 100.000 clienti***

- 2.13 In tema di obblighi di installazione di sistemi di *smart metering* 2G, nel documento per la consultazione 457/2016 l'Autorità aveva sottolineato il rischio, paventato da alcuni soggetti in risposta alla prima consultazione 267/2016, di un “Paese a due velocità” in relazione ai sistemi di *smart metering*, in cui si ripeterebbe il *gap* temporale (circa cinque anni) di installazione dei misuratori elettronici tra l'operatore principale (che aveva completato la prima installazione nel 2006) e le altre imprese distributrici (che lo hanno completato nel 2011), con le conseguenti differenze in termini di fruibilità del servizio da parte dei clienti connessi alle relative reti di distribuzione.
- 2.14 In sede di consultazione, prima delle già richiamate disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 646/2016, l'Autorità aveva prospettato l'opportunità di valutare l'attivazione di strumenti regolatori che possano favorire la riduzione del suddetto *gap*, considerando due possibili linee d'azione: 1) introdurre un esplicito obbligo di avvio di piani di messa in servizio massiva di sistemi di *smart metering* 2G (che ora si applicherebbero alle restanti nove imprese distributrici con più di 100.000 clienti); 2) intervenire sui parametri di riconoscimento dei costi dei sistemi 1G per disincentivare la prosecuzione di gestione di sistemi di *smart metering* in modalità 1G.
- 2.15 Infine, nella stessa consultazione 457/2016 (punto 2.19) l'Autorità aveva indicato che “a partire dal 1° gennaio 2022 alle imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo verrebbe applicato il riconoscimento costi 2G; rimane facoltà di ogni impresa distributtrice decidere l'avvio della messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G prima del 2022, con la corrispondente applicazione del “riconoscimento costi 2G” a partire dall'anno effettivo di avvio”.
- 2.16 Le suddette considerazioni e ipotesi generali, confermate dalla deliberazione 646/2016, rimangono sostanzialmente valide e, anzi, sono ancor più rilevanti alla luce della sopraggiunta indisponibilità di misuratori 1G da parte del fornitore della quasi totalità delle imprese distributrici diverse da e-distribuzione e,

conseguentemente, la progressiva installazione di misuratori 2G in sostituzione di 1G per “gestione utenza”. In tale scenario occorre considerare che se, un periodo di 1-2 anni di installazioni di misuratori 2G (con funzionamento “1G” del sistema di misura) sarebbe economicamente efficiente, come già indicato nel documento per la consultazione 457/2016, il procrastinarsi di tale situazione per diversi anni comporterebbe l’inefficienza associata al mancato sfruttamento delle funzionalità 2G di tali misuratori (sostenendone però con significativo anticipo il costo addizionale).

- 2.17 Nell’ipotesi che i PMS2 delle restanti nove imprese distributrici prevedano l’installazione massiva di misuratori 2G fino al 2025 (o al 2024), si ridurrebbe a un anno (o rispettivamente si annullerebbe) il *gap* temporale di installazione rispetto alla principale impresa distributtrice, che prevede di proseguire con il proprio piano di messa in servizio (in posa massiva) fino al 2024 incluso.
- 2.18 L’Autorità intende confermare l’orientamento già espresso nella consultazione 457/2016 e prevedere perciò, nella deliberazione successiva alla presente consultazione, che per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti l’avvio della fase massiva sia fissato al più tardi dal 2022.
- 2.19 L’Autorità intende inoltre fissare un termine della fase massiva<sup>7</sup> dei singoli PMS2, che potrebbe essere il 31 dicembre 2025. Allo scopo, sarebbero modificati i commi 7.1 e 10.5, lettera e), delle direttive 2G.

### ***Obblighi per imprese con meno di 100.000 clienti***

- 2.20 L’Autorità ritiene che anche le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti (per cui non è prevista la predisposizione di un PMS2) dovrebbero progressivamente rendere disponibili agli utenti connessi alle proprie reti di distribuzione le funzionalità di un sistema di *smart metering* 2G.
- 2.21 Tenendo presente che tutte le imprese distributrici erano soggette alle disposizioni che prevedevano, di fatto<sup>8</sup>, salvo poche eccezioni<sup>9</sup>, il completamento dell’installazione di misuratori 1G al 31 dicembre 2011, l’Autorità ritiene appropriato che tali imprese completino l’installazione massiva di misuratori 2G

---

<sup>7</sup> La deliberazione 292/2006 prevedeva: 90% dei punti di prelievo con misuratore 1G da installare entro la fine del 2010 e 95% dei punti di prelievo con misuratore 1G da installare entro la fine del 2011.

<sup>8</sup> Ai sensi del comma 8.1 dell’Allegato A alla deliberazione 292/2006, “ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici conformi ai requisiti (...)secondo il seguente programma temporale:

a) con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW: (...) iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011;”.

Inoltre il comma 8bis.1 del medesimo Allegato A alla deliberazione 292/2006 dispone la messa in servizio della medesima percentuale di misuratori entro il 30 giugno dell’anno successivo.

<sup>9</sup> Il comma 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel (c.d. Testo Integrato Cooperative) dispone che “il programma temporale di cui al comma 8.1 dell’Allegato A della deliberazione 292/06, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, è prorogato di 24 (ventiquattro) mesi”.

(e, ovviamente, la messa in esercizio dell'intero sistema di *smart metering* 2G) entro il 31 dicembre 2026.

***Spunti per la consultazione***

- S1. Osservazioni sull'opportunità di estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "*post-MID*" la facoltà di deroga in tema di scadenza della verifica periodica che è attualmente prevista dal decreto ministeriale 93 del 2017.
- S2. Si concorda con l'orientamento di fissare che l'avvio della fase massiva debba avvenire al più tardi dal 2022 per le imprese con più di 100.000 clienti? Se no, perché?
- S3. Si concorda con l'orientamento di prevedere il 31 dicembre 2026 come data ultima per la messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G delle imprese con meno di 100.000 clienti, ferma restando la facoltà per le imprese di anticipare rispetto a tale disposizione? Se no, perché?

### **3. Aggiornamento delle disposizioni in tema di “percorso abbreviato” per l’approvazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G**

- 3.1 L’Autorità con la deliberazione 646/2016 ha previsto due percorsi di analisi dei piani: un percorso abbreviato (c.d. *fast track*) per i piani di messa in servizio presentati dalle imprese i cui livelli di spesa prevista non si discostino in modo significativo dai livelli di spesa connessi a un’ipotetica installazione di misuratori 1G e un percorso ordinario per gli altri casi.
- 3.2 Ai fini dell’ammissibilità al *fast track* viene inoltre verificato il rispetto dei requisiti minimi, come indicati nel comma 10.5 delle direttive 2G, e relativi in generale alla qualità del piano presentato in termini di comprensibilità e coerenza delle ipotesi assunte.
- 3.3 Nelle premesse della deliberazione 646/2016, l’Autorità ha inoltre motivato la scelta di prevedere un’unica soglia per il *fast track*, fissata in modo da garantire che la spesa di capitale complessiva prevista per l’orizzonte di piano risulti inferiore alla spesa relativa all’ipotesi controfattuale 1G, tarata dall’Autorità con l’obiettivo della sostanziale invarianza delle tariffe del servizio di misura per il cliente.
- 3.4 La suddetta soglia, definita all’articolo 11 delle direttive 2G come “condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato”, è pari alla somma di:
  - a) 1,25 volte la spesa unitaria relativa all’approvvigionamento dei misuratori 1G sostenuta dall’impresa distributrice nell’anno 2015; e
  - b) una spesa unitaria, espressa a prezzi costanti, pari a 51 euro per misuratore 1G.
- 3.5 L’Autorità intende rivedere la suddetta formulazione della “soglia di spesa massima di capitale” sia per tener conto della sopraggiunta (o prossima) indisponibilità di misuratori 1G per gran parte delle imprese distributrici, sia poiché la sua costruzione determina, paradossalmente, una condizione di svantaggio relativo per le imprese distributrici che hanno effettuato approvvigionamenti a costi minori nel 2015 (o in un altro periodo eventualmente preso a riferimento).
- 3.6 D’altro canto, l’Autorità intende invece confermare l’obiettivo di sostanziale invarianza delle tariffe del servizio di misura, considerando, al contempo, una ulteriore semplificazione del meccanismo di soglia.
- 3.7 Va infatti anche considerato che la maggior parte dei costi di capitale che contribuiscono alla definizione della tariffa di misura sono stati già individuati, a seguito della presentazione del PMS2 di e-distribuzione e della relativa approvazione dell’Autorità, con deliberazione 222/2017, visto che tale impresa serve circa l’85% dei punti di prelievo in bassa tensione del nostro Paese.

- 3.8 Sono quindi ora oggetto di analisi gli impatti sulle tariffe per il servizio di misura determinati dalle rimanenti 9 imprese distributrici con oltre 100.000 clienti finali (vd. tabella seguente<sup>10</sup>), alle cui reti di distribuzione sono connessi complessivamente circa 4.700.000 clienti (pari a circa il 13% dei punti di prelievo in bassa tensione).
- 3.9 Restano esclusi dalle disposizioni relative ai piani di messa in servizio 2G le restanti imprese distributrici, che servono complessivamente circa 700.000 punti di prelievo in bassa tensione (circa il 2%), di cui poco più della metà connessi a reti di imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 25.000 e 100.000.

<b>Impresa distributrice</b>	<b>Punti di prelievo attivi al 31 dicembre 2017</b>
Areti S.p.A.	1.627.409
Unareti S.p.A.	1.130.599
Ireti S.p.A.	689.576
SET Distribuzione S.p.A.	309.921
INRETE Distribuzione Energia S.p.A.	259.084
EDYNA S.r.l.	230.896
Megareti S.p.A.	167.467
AcegasApsAmga S.p.A.	163.119
DEVAL	130.459

***Condizione di spesa massima di capitale per l'ammissione al "percorso abbreviato"***

- 3.10 Come sopra argomentato, l'Autorità intende ulteriormente semplificare la condizione economica di ammissione al percorso abbreviato e formularla in modo unico per le rimanenti imprese distributrici, prevedendo una soglia unica espressa in euro/misuratore.
- 3.11 Alle prime valutazioni dell'Autorità, la soglia di ammissione al percorso abbreviato potrebbe risultare compresa tra 120 e 130 euro / misuratore 2G. Tale *range* di valori appare un corretto punto di equilibrio per tenere conto da una parte delle differenti caratteristiche delle imprese distributrici sopra indicate rispetto all'operatore principale e dall'altra per ridurre il differenziale finora esistente tra

<sup>10</sup> Per ciascuna impresa distributtrice è riportato, fra parentesi, il numero di utenti al 31 dicembre 2017, come comunicato (e pubblicato dall'Autorità) in relazione alla continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

il costo finora riconosciuto per il servizio di misura esistente tra le stesse imprese distributrici e l'operatore principale. Per tale ragione, i valori indicati dovrebbero consentire di confermare il criterio di sostanziale invarianza tariffaria tra 1G e 2G, già utilizzato dall'Autorità per l'operatore principale. Le variazioni del suddetto *range* sono correlate alla necessità di assumere ipotesi relativamente al volume totale di misuratori attesi nei PMS2 che per le singole imprese distributrici possono variare in relazione al territorio servito (in particolare, relativamente al numero di misuratori 2G da sostituire in relazione a richieste dell'utenza).

- 3.12 L'Autorità intende, inoltre, tenere conto delle differenze di costo di installazione dei misuratori 2G tra imprese di distribuzione principalmente "cittadine" e le imprese che servono un territorio prevalentemente montuoso e con significativa incidenza di utenza diffusa in contesti rurali, e valutare, caso per caso, l'eventuale affinamento della soglia di ammissione per tali specifiche situazioni.

***Spunti per la consultazione***

- S4. Si concorda con l'orientamento di prevedere una soglia unica e semplificata di ammissione al percorso abbreviato per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 2.000.000? Se no, perché?
- S5. Osservazioni sul *range* di valori indicato per la condizione di spesa massima di capitale ai fini dell'accesso al "*fast-track*".
- S6. Osservazioni sulla proposta di trattamento *ad hoc* per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.

#### **4. Aggiornamento delle disposizioni in tema di “piano convenzionale” ai fini dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G**

- 4.1 L’Autorità ha previsto che il riconoscimento dei costi di capitale per i misuratori 2G sia determinato facendo riferimento a un piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori 2G (PCO2), di cui all’articolo 12 delle direttive 2G.
- 4.2 Il meccanismo di riconoscimento dei costi con piano convenzionale identifica la percentuale di misuratori 2G di prima messa in servizio rispetto al totale previsto nell’orizzonte quindicennale di piano e assicura che non vi siano sovrapposizioni tra il riconoscimento dei costi del sistema di *smart metering* 1G e quello 2G della stessa impresa.
- 4.3 Il PCO2 è individuato dall’Autorità sulla base della stratificazione delle immobilizzazioni relative ai misuratori 1G esistenti al 31 dicembre dell’anno t-1 rilevante ai fini regolatori (c.d. profilo contabile).
- 4.4 Concretamente, la distribuzione del PCO2 può determinare effetti di differimento temporale dei riconoscimenti di costo rispetto agli anni in cui viene effettuata la spesa funzionale alla messa in servizio dei misuratori.
- 4.5 Rispetto al PCO2 l’Autorità intende valutare l’ipotesi di prevedere distribuzioni dei riconoscimenti tariffari più favorevoli per le imprese rispetto al profilo contabile, come meglio specificato nel seguito.

#### ***Chiarimento sulla modalità di calcolo della spesa riconosciuta annuale per misuratori***

- 4.6 In ciascun anno  $n$  dei primi 14 anni del PMS2, viene innanzitutto calcolato il minimo tra il numero cumulato effettivo dei misuratori di prima messa in servizio fino all’anno  $n$  incluso e il numero cumulato dei misuratori 2G definito dal PCO2 fino all’anno  $n$  incluso.
- 4.7 Al numero così ricavato si sottrae il numero di misuratori il cui riconoscimento tariffario è stato avviato entro l’anno  $n-1$ .
- 4.8 La differenza così calcolata si moltiplica per la spesa di capitale unitaria riconosciuta per misuratori 2G, pari alla somma algebrica della spesa di capitale unitaria effettiva sostenuta e all’*Information Quality Incentive* (IQI) desunto dalla matrice IQI di cui alla Tabella 2 delle direttive 2G.
- 4.9 In tale contesto, in relazione a quanto indicato al comma 15.2 delle direttive 2G, occorre precisare che la spesa di capitale unitaria effettiva sostenuta è pari alla spesa effettiva unitaria di capitale per i misuratori per i quali si avviano i riconoscimenti tariffari nell’anno  $n$  del piano. Per maggior chiarezza, verrebbero opportunamente aggiornati l’articolo 13 e l’articolo 15 delle direttive 2G.
- 4.10 Va tenuto presente che tali misuratori possono essere, ad esempio, misuratori messi in servizio nell’anno  $n$  e misuratori messi in servizio nell’anno precedente (o negli anni precedenti). Il *box* seguente illustra un esempio.

### BOX 1. Modalità di ponderazione della spesa di capitale unitaria effettiva

Ad esempio, si considerino i primi cinque anni (di cui quattro di fase massiva) del PMS2 riportato nella seguente tabella, in cui l'ultima colonna rappresenta un'ipotesi del valore di spesa di capitale unitaria per misuratori 2G (SUS2):

Anno di piano	misuratori prima messa in servizio (annuale)	misuratori prima messa in servizio (cumulato)	misuratori PCO2 (annuale)	misuratori PCO2 (cumulato)	Quantità riconosciute	Quantità "traslate" (+1 anno)	Spesa di capitale unitaria (SUS2)
1	80	80	100	100	80	0	120
2	120	200	100	200	120	0	100
3	150	350	100	300	100	50	100
4	120	470	100	400	100	70	100
5	30	500	100	500	100	0	140

Nell'anno 3 del PMS2, il valore minimo di cui al precedente comma 4.6 è il minore tra 350 (cumulato effettivo di prima messa in servizio) e 300 (cumulato PCO2), quindi 300. In tale anno, al suddetto valore di 300 si sottrae 200 (che corrisponde ai misuratori già ammessi a riconoscimento di costi fino all'anno 2), ottenendo così 100 (quantità riconosciuta nell'anno 3). Siccome nell'anno 3 del PMS2 sono stati installati 150 misuratori, ne consegue che 50 misuratori – con spesa di capitale unitaria di 100 euro/misuratore – non sono ammessi a riconoscimento di costi e quindi vengono "traslati" all'anno successivo (anno 4).

Nell'anno 4 del PMS2, il valore minimo di cui al precedente comma 4.6 è il minore tra 470 (cumulato effettivo di prima messa in servizio) e 400 (cumulato PCO2), quindi 400. In tale anno, al suddetto valore di 400 si sottrae 300 (che corrisponde ai misuratori già ammessi a riconoscimento di costi fino all'anno 3), ottenendo così 100 (quantità riconosciuta nell'anno 4). Tali 100 misuratori corrispondono ai 50 misuratori "traslati" dall'anno 3 all'anno 4 (con spesa di capitale unitaria di 100 euro/misuratore) e a 50 misuratori messi in servizio nell'anno 4; essendo la spesa unitaria uguale nei due anni, la media ponderata tra la spesa unitaria dell'anno 3 e quella dell'anno 4, usando come pesi le quantità di misuratori relative a ciascun anno di effettiva installazione, è ancora 100 euro/misuratore.

Siccome nell'anno 4 del PMS2 sono stati installati 120 misuratori, ne consegue che 70 misuratori – con spesa di capitale unitaria di 100 euro/misuratore – non sono ammessi a riconoscimento di costi e quindi vengono "traslati" all'anno successivo (anno 5). L'anno 5 essendo relativo a "ripassi" è caratterizzato da una spesa di capitale unitaria superiore (pari, nel nostro esempio, a 140 euro/misuratore).

Per l'anno 5 il calcolo della spesa effettiva unitaria di capitale sostenuta per misuratori è la media pesata della spesa di capitale unitaria nell'anno 4 e della spesa di capitale unitaria nell'anno 5, sempre usando come pesi le quantità relative a ciascun anno di effettiva installazione – nell'esempio:  $[(70 \times 100 + 30 \times 140) / 100 = 112]$ . Quindi la spesa effettiva unitaria di capitale (ponderata) da applicare per i 100 misuratori riconosciuti nell'anno 5 è pari a 112 euro/misuratore.

### ***Aggiornamento dell'applicazione del piano convenzionale***

- 4.11 Al variare del profilo contabile dell'impresa distributrice interessata, il PCO2 potrebbe determinare effetti di posticipazione del riconoscimento dei costi, anche significativi, che inducono l'impresa a rallentare il proprio piano di messa in servizio.
- 4.12 Considerando l'obiettivo prima enunciato di evitare il rischio di un “*Paese a due velocità*” nella diffusione dei sistemi di *smart metering* 2G, l'Autorità intende prevedere distribuzioni del PCO2 più favorevoli per le imprese con più di 100.000 clienti che devono ancora avviare il proprio PMS2.
- 4.13 In ogni caso il PCO2 continuerebbe a essere definito in sede di decisione sulla RARI. Si introdurrebbe però un effetto di anticipo del profilo convenzionale, per le sole imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2, collegato all'esigenza di favorire la riduzione del *gap* temporale da cinque anni (2011 vs. 2006) a uno (o due) anni.
- 4.14 Questi orientamenti si sostanziano nell'applicazione di un vettore di coefficienti modulativi rispetto alle percentuali del profilo contabile<sup>11</sup>. Il *Box 2* presenta un possibile esempio dell'applicazione di tali coefficienti modulativi.
- 4.15 La proposta di regolazione asimmetrica (cioè differente tra la principale impresa distributrice, per cui il PCO2 è già stato identificato dalla deliberazione 222/2017) e le altre nove imprese distributrici (per cui il PCO2 sarebbe determinato con le nuove regole) è strettamente correlata agli obiettivi perseguiti dall'Autorità di evitare il più possibile discriminazioni tra i clienti finali, riducendo il *gap* temporale delle altre imprese distributrici rispetto all'operatore principale. Pertanto, nessuna modifica interverrebbe sul PCO2 dell'operatore principale.
- 4.16 La proposta di riduzione del *gap* temporale tra il principale operatore e le altre imprese distributrici comporta un leggero aggravio della tariffa di misura (dell'ordine di circa 2 euro/cliente cumulati nell'arco di 15 anni).

---

<sup>11</sup> La stratificazione delle immobilizzazioni relative ai misuratori 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio del PMS2 può, per alcune imprese in caso di trascorse acquisizioni di reti da altri distributori, comprendere misuratori 1G installati oltre 15 anni prima dell'avvio del PMS2. La percentuale relativa a tali misuratori viene convenzionalmente posizionata nell'anno 1 del PCO2.

## **BOX 2. Esempio di modifica del PCO2 per ridurre il rischio di Paese a due velocità**

Ad esempio, nell'ipotesi di accorciamento di 3 anni, potrebbe essere adottata una riformulazione delle percentuali del PCO2 effettuata come segue:

- a) anno 1: 0,97 volte<sup>12</sup> la somma dei valori contabili (percentuali) relativi agli anni 1 e 2 del profilo contabile 1G;
- b) anno 2: 0,97 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 3 e 4 del profilo contabile 1G;
- c) anno 3: 0,97 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 5 e 6 del profilo contabile 1G;
- d) anno 4: 0,97 volte il valore contabile dell'anno 7 del profilo contabile 1G;
- e) anno 11: 0,97 volte il valore contabile dell'anno 14 del profilo contabile 1G;
- f) anno 12: 0,97 volte il valore contabile dell'anno 15 (stimato, non essendo ancora disponibile l'effettivo) del profilo contabile 1G;
- g) anni 13, 14 e 15 poste convenzionalmente pari all'1,00% in ragione delle nuove utenze e delle prime messe in servizio collegate ad aspetti di "gestione utenza".

### ***Spunti per la consultazione***

- S7. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di ridurre il *gap* temporale tra l'installazione di sistemi di *smart metering* 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione? Se no, perché?
- S8. Si concorda con l'orientamento di introdurre una nuova modalità di calcolo del PCO2 per le nove imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2? Se no, perché?
- S9. Si ritiene preferibile modulare l'effetto di anticipo in relazione alla spesa prevista, in modo da premiare le imprese più efficienti?

---

<sup>12</sup> Questo coefficiente moltiplicativo dipende dall'ipotesi assunta per trattare gli anni 13, 14 e 15, nell'ipotesi di "accorciamento" di 3 anni.

## **5. Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G**

- 5.1 In relazione all'effettivo rispetto dei livelli attesi di *performance* stabiliti dalla deliberazione 87/2016 (in particolare, dall'Allegato B a tale deliberazione), a seguito della consultazione 457/2016 l'Autorità ha stabilito di avviare una prima fase di monitoraggio dei livelli effettivi di *performance*, rinviando la definizione di penalità per il mancato rispetto dei suddetti livelli attesi.
- 5.2 Le direttive 2G (articolo 20) prevedono che, a partire dall'anno di avvio dell'installazione del proprio sistema di *smart metering 2G*, l'impresa distributrice deve trasmettere annualmente all'Autorità informazioni relative alle prestazioni nell'anno precedente la comunicazione, incluse in particolare:
- disponibilità delle curve quartorarie entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo (entro 30 ore per il primo anno) e entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo, per la verifica del livello atteso L-1.01;
  - tasso di successo delle operazioni di telegestione a 4 ore dalla richiesta e a 24 ore dalla richiesta, per la verifica del livello atteso L-1.02;
  - tasso di successo delle operazioni di riprogrammazione, per la verifica del livello atteso L-1.03;
  - tasso di successo per le segnalazioni spontanee dal misuratore entro 1 ora dalla richiesta, e penetrazione del servizio relativo alle segnalazioni spontanee, per la verifica del livello di servizio L-1.04.

### ***Quantificazione delle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance***

- 5.3 Per valorizzare la penalità (o, con medesimo significato, decurtazione tariffaria) da applicare per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance*, è possibile fare riferimento alla decurtazione (annua) del riconoscimento tariffario prevista dal comma 18.2 delle direttive 2G per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio<sup>13</sup>.
- 5.4 La penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* di un sistema di *smart metering 2G* può essere commisurata, nel valore massimo annuale, alla decurtazione tariffaria richiamata al punto precedente, se è assicurata almeno una prestazione da 1G. Tale decurtazione tariffaria annuale, alla luce del PMS2 di e-distribuzione e delle relative spese di capitale, è quantificabile in circa 10 euro/misuratore.

---

<sup>13</sup> L'articolo 18 delle direttive 2G prevede un meccanismo di decurtazione tariffaria per mancato avanzamento rispetto a quanto previsto nel PMS2 approvato, con una franchigia del 5% sull'avanzamento cumulato e la possibilità per l'impresa di vedere annullata e restituita la decurtazione tariffaria nel caso, l'anno successivo, l'impresa dimostri un avanzamento pari al 105% del previsto (cumulato).

- 5.5 Si ritiene pertanto ragionevole dimensionare la penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* di un sistema di *smart metering* 2G pari allo [0,2 – 0,4] % della spesa di capitale annua riconosciuta per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento del livello obiettivo (separatamente per i diversi livelli di servizio considerati).
- 5.6 Si prevede inoltre l'introduzione di un tetto massimo di penalità del 10% della spesa di capitale annua media attesa negli anni di fase massiva del PMS2 e di un tetto massimo di penalità pluriennale pari al 30% della spesa di capitale annua media attesa nei medesimi anni. L'orientamento a prevedere un tetto pluriennale pari a tre volte il tetto annuale è in linea con le attuali disposizioni relative al mancato avanzamento: per effetto delle revisioni triennali del PMS2 (articolo 6 delle direttive 2G), ci si può infatti aspettare che il mancato avanzamento rilevi al massimo per tre anni.
- 5.7 A fini di semplicità applicativa, la penalità potrebbe essere applicata su base annuale, distintamente per i livelli di servizio L-1.01 (24 ore) e L-1.02 (4 ore).
- 5.8 Per ragioni di equità di trattamento delle altre imprese distributrici rispetto a quanto avverrebbe nel caso di e-distribuzione (per cui le penalità sarebbero applicabili a partire dal 2020, quarto anno del PMS2), la penalità sarebbe applicata a ciascuna impresa distributtrice a partire dal quarto anno di PMS2 (con effetti economici che vengono determinati nell'anno seguente).
- 5.9 L'introduzione della penalità sopra ipotizzata in caso di mancato rispetto dei livelli attesi di *performance*, richiederebbe di verificare comunque che il degrado delle prestazioni 2G non sia tale da mettere a repentaglio il funzionamento del sistema almeno come 1G. A tale scopo occorre integrare il monitoraggio prevedendo che sia comunicata all'Autorità la percentuale dei clienti, per cui è effettuata almeno una lettura per ogni mese.
- 5.10 Infine, per semplicità amministrativa nelle rendicontazioni e nelle determinazioni tariffarie, si prevede che la penalità sia versata dall'impresa distributtrice direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valore sul conto di cui al comma 48.1, lettera f) del TIT (“*output-based*”). La medesima semplificazione si applicherebbe alle decurtazioni per mancato avanzamento, che sono trattate più diffusamente nel seguito.

#### ***Modalità applicative delle penalità (chiarimento)***

- 5.11 Si prevede che le penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* siano applicate, per semplicità, direttamente al riconoscimento dei costi per l'anno n in cui si è verificata la mancata prestazione. Per chiarezza, non rilevano perciò le disposizioni di “rate costanti” per la remunerazione e l'ammortamento del capitale (articolo 17 delle direttive 2G).

- 5.12 Al contempo, si intende chiarire che le decurtazioni tariffarie per mancato avanzamento del PMS2, disciplinate dall'articolo 18 delle direttive 2G, si applicano direttamente al riconoscimento dei costi relativo all'anno  $n$  in cui si è registrato il mancato avanzamento.
- 5.13 Si prevede comunque la possibilità per l'impresa distributrice di richiedere la rateizzazione della decurtazione/penalità fino a un massimo di tre anni, provando l'eventuale significativo impatto sui ricavi regolati di distribuzione e misura dell'impresa.

***Aggiornamento delle disposizioni relative a decurtazioni tariffarie per mancato avanzamento del PMS2***

- 5.14 Il comma 18.1 delle direttive 2G prevede che il mancato avanzamento del PMS2 sia "misurato" con riferimento al complesso dei misuratori 2G installati (ovviamente in confronto al complesso dei misuratori 2G previsti dal PMS2).
- 5.15 Va però considerato che alcune sostituzioni "2G su 2G" sono di natura esogena rispetto all'impresa distributrice (perché dipendenti da richieste dell'utenza), mentre altre - legate ai guasti - sono di natura endogena. Per tale considerazione, potrebbe essere valutata una modifica della metrica di avanzamento, utilizzando il valore effettivo dei soli misuratori 2G di prima messa in servizio (e ovviamente confrontandolo con il valore previsto di misuratori 2G di prima messa in servizio). Gli altri aspetti applicativi (franchigia fino al 95%, possibile annullamento e restituzione della decurtazione nell'anno successivo, quantificazione della decurtazione) non sarebbero modificati.
- 5.16 Inoltre, potrebbe essere introdotto un tetto massimo alle decurtazioni tariffarie, con limiti sia su base annuale sia su base pluriennale, come già prospettato per le decurtazioni tariffarie per sotto-*performance*.

***Spunti per la consultazione***

- S10. Si concorda con l'orientamento di introdurre decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* del sistema di *smart metering* 2G? Se no, perché?
- S11. Osservazioni sulle quantificazioni indicate e sulle modalità applicative delle decurtazioni tariffarie.
- S12. Si concorda con l'orientamento di aggiornare le decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell'avanzamento del PMS2? Se no, perché?

## **6. Ulteriori aspetti meritevoli di aggiornamento o di semplificazione**

- 6.1 In questo capitolo si trattano gli orientamenti su ulteriori aspetti di semplificazione o aggiornamento delle direttive 2G.

### **Scadenze per le RARI relative a PMS2 da avviare nel 2020**

- 6.2 Le direttive 2G (comma 5.3) dispongono che la RARI è presentata all'Autorità entro il 15 maggio dell'anno precedente l'anno di avvio della messa in servizio.
- 6.3 In considerazione della presente consultazione, e della conseguente decisione da parte dell'Autorità in esito ai contributi che perverranno dai soggetti interessati, l'Autorità intende modificare tale scadenza, portandola al 31 agosto 2019 per i PMS2 con avvio nel 2020 in modo che le imprese interessate abbiano disponibile il tempo necessario. La deliberazione di posticipazione della scadenza potrà essere emanata anche in pendenza della presente consultazione.
- 6.4 Coerentemente con tale orientamento, la pubblicazione dei deflatori da parte dell'Autorità da effettuarsi nel 2019, che è prevista di norma con anticipo di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di cui al comma 5.3 delle direttive 2G, verrebbe effettuata in adeguato anticipo rispetto alla scadenza suddetta di presentazione delle RARI.
- 6.5 In relazione sia alla nuova scadenza proposta per il 2019, sia alla consultazione già avvenuta per il PMS2 della principale impresa distributrice, si prevede inoltre di ridurre e rendere più flessibili le tempistiche per la consultazione disciplinate dall'articolo 5 delle direttive 2G.

### **Semplificazione dei contenuti del PMS2**

- 6.6 L'articolo 7 delle direttive 2G definisce gli elementi essenziali del piano di messa in servizio 2G (PMS2). Tali elementi essenziali includono:
- l'analisi delle criticità previste per il primo triennio del PMS2, in caso di mantenimento del sistema di *smart metering* 1G;
  - l'analisi degli impatti positivi attesi dalla tempestiva messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G (su utenti, venditori e servizio di distribuzione);
  - la spiegazione delle scelte effettuate relativamente alle tecnologie dei misuratori.
- 6.7 Per le imprese che adottano una soluzione del tutto analoga a quella già consultata per la principale impresa distributrice, potrebbero essere semplificati (eliminati) gli elementi essenziali del PMS2 sopraelencati.

***Trattamento delle spese funzionali al PMS2 eseguite prima dell'avvio del piano (chiarimento)***

- 6.8 Si chiarisce che le spese “pre-piano” funzionali al PMS2 (ad esempio, per le prime attività relative al sistema centrale di telegestione, per la predisposizione delle strutture organizzative di progetto e per la preparazione del PMS2 medesimo) sono da inserire nel PMS2. Per semplicità, tali spese vanno riferite all'anno 1 del PMS2.

***Aggiornamento della deliberazione 87/2016/R/eel***

- 6.9 L'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel definisce i livelli attesi di *performance* del sistema 2G e le tempistiche di messa a regime (criterio C-1.01).
- 6.10 In sede di approvazione del PMS2 di e-distribuzione, l'Autorità ha approvato una condizione specifica relativamente al criterio C-1.01 (lettera b)), come segue:
- 180 giorni per i comuni con meno di 5.000 punti di fornitura;
  - 210 giorni per i comuni con un numero di punti di fornitura compreso tra 5.000 e 10.000;
  - 240 giorni sia per i comuni con un numero di punti di fornitura compreso tra 10.000 e 20.000, sia per i comuni con più di 20.000 punti suddividendo gli stessi in aree con un numero di punti non inferiore a 10.000.
- 6.11 L'Autorità intende applicare la suddetta tempistica a tutte le imprese distributrici, modificando il criterio C-1.01 nell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel. L'Autorità intende inoltre valutare eventuali opportunità di aggiornamento dei livelli attesi di *performance* del sistema 2G, che fossero segnalati nel corso della presente consultazione.

***Spunti per la consultazione***

S13. Si hanno osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo?

## **7. Appendice: avanzamento del piano di messa in servizio di e-distribuzione**

La tabella seguente riporta i dati di messa in servizio di misuratori 2G da parte di e-distribuzione, disaggregati tra:

- misuratori 2G in sostituzione di altri misuratori o su nuovi punti, che corrispondono ai “misuratori 2G di prima messa in servizio”; e
- misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G, principalmente in relazione a guasti.

	<b>Gen-Giu 2017</b>	<b>Lug-Dic 2017</b>	<b>Gen-Giu 2018</b>	<b>Lug-Dic 2018</b> [*]
Misuratori 2G (posa massiva)	423.425	724.929	1.850.691	2.870.000
Misuratori 2G (posa puntuale)	176.529	177.197	268.601	310.000
Misuratori 2G (nuovi punti)	91.303	113.899	113.123	110.000
<b>Totale misuratori 2G di prima messa in servizio</b>	691.257	1.016.025	2.232.415	3.290.000
Sostituzioni 2G su 2G	3.395	10.093	34.255	70.000
<b>Totale misuratori 2G</b>	694.652	1.026.118	2.266.670	3.360.000

\* dati di preconsuntivo e-distribuzione

A fine 2017, il numero di misuratori 2G risultava superiore a 1.720.000, a fronte di una quantità prevista di circa 1.810.000 misuratori 2G.

Nel primo semestre 2018, si è registrato un deciso aumento (oltre 2,2 milioni di misuratori 2G), in linea con la previsione di e-distribuzione di installare quasi 5,4 milioni di misuratori nell'intero anno 2018. Tale aumento è confermato e ulteriormente significativo nei dati di preconsuntivo e-distribuzione per il secondo semestre 2018.